



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03106 DEL DEP. CAVANDOLI ED ALTRI (res. n. 320 del 08 luglio 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto gli interroganti richiamano la nota vicenda di cronaca relativa alla condanna di Giacomo Bozzoli per l'omicidio e la distruzione di cadavere dello zio Mario Bozzoli, confermata da ultimo in Cassazione con sentenza dello scorso 1° luglio, e alla iniziale sottrazione del predetto all'esecuzione della pena. Questi infatti, che non aveva presenziato alla lettura in aula della sentenza, non veniva rinvenuto presso la sua abitazione dalle forze dell'ordine che si erano ivi recate per tradurlo in carcere in esecuzione di quella pronuncia. Gli interroganti esprimono, dunque, perplessità rispetto alla mancata adozione, durante tutto il corso del procedimento penale, di una misura cautelare che scongiurasse il rischio, poi per l'appunto concretizzatosi, che il Bozzoli si potesse sottrarre volontariamente alla pena.

Gli interroganti chiedono, pertanto, quali iniziative, anche di carattere ispettivo, il Ministro intenda adottare per far luce sulla vicenda e per rendere più stringente la normativa dettata in tema di misure cautelari per reati di particolare gravità ed efferatezza.

Con riguardo alla vicenda richiamata dagli interroganti, va innanzitutto dato atto – quale elemento di novità rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dagli interroganti - che l'11 luglio u.s. il Bozzoli è stato finalmente arrestato e tradotto in carcere.

Tanto premesso, si rappresenta che questo Dicastero, non appena appresa la notizia di stampa relativa ai fatti cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo, ha prontamente incaricato le competenti articolazioni ministeriali di svolgere gli opportuni accertamenti.

Ebbene, con nota del 13 agosto u.s. il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ha fornito i primi riscontri, trasmettendo una relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente quanto alle parti concernenti gli aspetti evidenziati nell'interrogazione:

- *“non è mai stata applicata una misura cautelare nei confronti di Giacomo Bozzoli posto che dal momento della avocazione- disposta con provvedimento del 19.03.2018- e sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'integrazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.”;*
- *“nel corso del processo di primo e secondo grado non è pervenuta alcuna segnalazione da parte della polizia giudiziaria volta ad evidenziare la sussistenza di esigenze cautelari”.*

L'istruttoria sino ad ora svolta sembrerebbe, dunque, escludere condotte inerti e/o omissive ascrivibili ai magistrati occupatisi della vicenda.

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica di Brescia, infatti, nel corso della celebrazione dei diversi gradi di giudizio l'autorità procedente non ha mai ritenuto, nell'esercizio della discrezionalità che le è riconosciuta dalla legge, che ricorressero le condizioni per ravvisare la sussistenza di una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. In atti non risultava, del resto, segnalato e/o documentato nessun tentativo di fuga messo in atto dal Bozzoli durante il corso del procedimento e neppure dopo l'emissione delle sentenze di condanna, di primo e secondo grado.

Peraltro, la Procura della Repubblica di Brescia risulta aver provveduto ad emettere l'ordine di carcerazione nei confronti del Bozzoli lo stesso giorno in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte di cassazione che ne ha confermato la condanna all'ergastolo.

Emblematica appare poi la circostanza che al momento della sua cattura, avvenuta a dieci giorni di distanza dall'emissione del predetto ordine, il Bozzoli si trovava proprio presso la sua abitazione.

Nondimeno, le articolazioni ministeriali già incaricate stanno proseguendo ogni doverosa verifica per escludere qualsivoglia condotta negligente dell'autorità procedente. Pertanto, se all'esito di tali accertamenti dovessero emergere comportamenti di rilievo disciplinare, saranno doverosamente esercitate le prerogative istituzionali che la legge attribuisce al Ministro della Giustizia.

Il quesito posto dagli interroganti offre, peraltro, l'occasione per ribadire ancora una volta che è intendimento di questo Governo intervenire sulla materia delle misure cautelari e, in particolare, di quelle custodiali, ma sempre garantendo che per i reati più gravi – come quello di cui il Bozzoli è stato ritenuto responsabile – il sistema sia in grado di fornire un'adequata risposta all'esigenza di scongiurare il pericolo, non soltanto che crimini dal forte allarme sociale possano essere reiterati, ma anche che i loro autori siano lasciati nelle condizioni di potersi sottrarre alla risposta punitiva dello Stato.

Una delle priorità del Governo Meloni, infatti, è stata sin dall'inizio della Legislatura e resterà sempre quella della sicurezza dei cittadini, materia sulla quale le iniziative del Governo proseguono senza sosta, come dimostra da ultimo il cd. Ddl Sicurezza, in corso di approvazione alla Camera, che interverrà efficacemente su svariati temi di sicurezza pubblica.

Ogni iniziativa sul terreno della custodia cautelare avrà, dunque, sempre di mira la salvaguardia del sacrosanto diritto dei cittadini a vivere in un Paese sicuro e nel quale sia garantito il rispetto del dogma della certezza della pena, per cui una volta emessa una sentenza definitiva di condanna la pena inflitta va scontata.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)